



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 10

del 15.02.2013

**Imposta municipale propria (IMU); aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2013.
Conferma delle aliquote e delle detrazioni applicate nell'anno 2012.**

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di febbraio nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assunti i poteri del Consiglio Comunale

In persona del Dott. Giacomo BARBATO, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2013, assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (assunti i poteri del Consiglio Comunale)

Premesso che:

- ✓ in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 5 maggio 2009 n. 42, concernente “Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale”, il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 all'art. 7, ha introdotto l' Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi artt. 8 e 9;
- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (c.d. “Decreto Monti”) l'applicazione dell'IMU (Imposta municipale propria) in luogo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata anticipata, in via sperimentale, al 2012;
- ✓ le norme applicative dell'imposta di che trattasi per l'anno 2013 hanno subito radicali trasformazioni; infatti la Legge di Stabilità per l'anno 2013 (art. 1, comma 380, Legge 24 dicembre 2012 n° 228), dispone, tra l'altro, che:
 - è soppressa la riserva allo Stato di cui all'art. 13, comma 11, D.L. 201/2011, pari al 50% del gettito IMU calcolato applicando l'aliquota base del 7,60 per mille (escludendo da tale riserva allo Stato le c.d. abitazioni principali e relative pertinenze ed alcune altre fattispecie di rilevanza minore);
 - è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille, con facoltà dei comuni di incrementare la predetta aliquota sino al 10,60 per mille incamerando il gettito derivante da detto incremento di aliquota;
 - è istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni definita con apposito D.P.C.M. che ne delinea anche i criteri di riparto tra i Comuni;

Considerato che restano inalterate le ulteriori norme applicative dell'IMU che, in sintesi, prevedono:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 4 per mille, con possibilità di modifica da parte del Comune in aumento o in diminuzione fino a massimo di due punti (tra 2,00 per mille e 6,00 per mille).
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 2,00 per mille, con possibilità per il Comune di ridurre la suddetta aliquota fino al 1,00 per mille;
- per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, l'applicazione di una “aliquota base”, pari al 7,60 per mille, che può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione, fino a tre punti (tra il 4,60 ed il 10,60 per mille);

- per gli immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del T.U.I.R.), per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES e per gli immobili locati l'aliquota base, pari a 7,60 per mille, può essere ridotta sino al 4,00 per mille;
- per gli "immobili merce", cioè gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base può essere ridotta sino allo 0,38%; l'aliquota ridotta è applicabile fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato e a condizione che il fabbricato non sia locato e tale riduzione comunque non può applicarsi per un periodo superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori;
- per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo di imposta e relative pertinenze è possibile detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, e comunque fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a € 400,00;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P la possibilità di ridurre l'aliquota di base (7,60 per mille) fino al 4,00 per mille.

Dato atto che ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale di che trattasi:

- ✓ è considerata "abitazione principale" l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- ✓ nelle ipotesi di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio l'assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario che, pertanto, diventa soggetto passivo di imposta in via esclusiva; conseguentemente il coniuge non assegnatario della casa coniugale può usufruire per intero delle riduzioni e detrazioni previste per abitazione principale con riferimento ad altro immobile da egli posseduto ed utilizzato come tale.
- ✓ la detrazione per abitazione principale (fino a € 200,00) si applica anche:
 - per le unità immobiliari di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - per le abitazioni A.T.E.R.- I.A.C.P. regolarmente assegnate;
- ✓ il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, ha facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato;
 - immobili contigui adibiti ad abitazioni principale anche se distintamente accatastati, purchè accatastabili in una sola unità immobiliare,

ovvero può elevare la detrazione base prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze sino a concorrenza dell'imposta dovuta per le stesse, nel rispetto degli equilibri di bilancio; in tale ipotesi non è consentito deliberare aliquota superiore a quella c.d. base per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Rilevato che il Comune di Molfetta ha adottato una serie di strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:

- ✓ il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
- ✓ il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998;

tali istituti, tuttora validi, sono applicabili nell'anno 2013 anche all'Imposta Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione C.C. n° 22 del 30/07/2012.

Dato atto che l'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. conferma la potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs 446/97.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:
 - il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
 - dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 444 della Legge n° 228/2012 consente ai Comuni, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la possibilità di modifica delle tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n° 228 (Legge di stabilità) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2013.

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n° 214, con il quale si dispone l'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, adempimento da effettuare entro trenta giorni dalla data in cui detti provvedimenti sono divenuti esecutivi e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Ritenuto, per l'anno di imposta 2013, di confermare le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2012 con provvedimento C.C. n° 23/2012 al fine di non inasprire il carico fiscale dei contribuenti (vista la fase di congiuntura e le attese di breve periodo) e nel rispetto degli indispensabili equilibri di bilancio e, precisamente:

- di applicare le seguenti aliquote e detrazioni:
 - aliquota ridotta pari al 5,00 per mille, unitamente alla detrazione, per le c.d. “abitazioni principali” e relative pertinenze;
 - aliquota ridotta pari al 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e integrazioni;
 - aliquota base pari al 8,80 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, con esclusione delle fattispecie agevolative di cui al punto che segue;
- di applicare le seguenti agevolazioni esclusivamente per le fattispecie elencate di seguito:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'immobile non risulti locato, è equiparata ad “abitazione principale”;
 - immobili contigui adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili – aliquota agevolata pari al 6,00 per mille;

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali, sotto l'aspetto della regolarità tecnica e dal Direttore di Ragioneria, sotto l'aspetto della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E L I B E R A

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

A) Per **l'anno di imposta 2013** sono confermate le aliquote e le detrazioni applicate nell'anno 2012, come da dettaglio seguente:

1. **Aliquota ridotta: 5,00 %o e relativa detrazione di imposta** per l'abitazione principale e relative pertinenze possedute da persone aventi dimora abituale e residenza anagrafica nel Comune di Molfetta. All'uopo:

1.1. è considerata abitazione principale anche:

1.1.1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato;

1.1.2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato;

1.2. nelle ipotesi di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio:

1.2.1. l'assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di “diritto di abitazione” in capo al coniuge assegnatario che, pertanto, diventa soggetto passivo di imposta in via esclusiva;

1.2.2. il coniuge non assegnatario della casa coniugale può usufruire per intero delle riduzioni e detrazioni previste per abitazione principale con riferimento ad altro immobile da egli posseduto ed utilizzato come tale (residenza e dimora abituale).

2. **Aliquota agevolata pari al 6,00 ‰** per gli immobili contigui all'abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
 3. **Aliquota agevolata pari al 2,00 ‰** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e integrazioni;
 4. **Aliquota base pari al 8,80 ‰** per le restanti unità immobiliari, ivi comprese i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
 5. Per l'unità immobiliare di cui al punto 1. è possibile detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, e comunque fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a € 400,00; nella fattispecie indicata al punto 1.1.2 la predetta maggiorazione della detrazione si applica solo nel caso in cui i figli del soggetto passivo di imposta dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione in favore.
Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di **una per ciascuna categoria**.
 6. La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per:
 - 6.1. gli immobili di proprietà di A.T.E.R./I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall'assegnatario
 - 6.2. gli immobili di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari.
- B) Per usufruire delle agevolazioni i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante ciascuna delle singole fattispecie agevolative previste, entro l'anno d'imposta di riferimento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purchè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
- C) Le disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'IMU sono quelle di cui al provvedimento C.C. n° 22/2012
- D) Restano validi ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria gli strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:
- ✓ il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
 - ✓ il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998;

- E) Dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla vigente normativa legislativa.
- F) Il Settore Tributi e Concessioni Comunali è incaricato della trasmissione della presente deliberazione al MEF, giusta prescrizione di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.
- G) Nominare responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Lopopolo.
- H) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al Settore Tributi e Concessioni Comunali per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.
- I) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

all'originale seguono le firme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal 15.02.2013 al 02.03.2013 ai sensi dell'art.124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

Copia conforme per uso amministrativo

Dal Municipio 15.02.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Michele Camero

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **D.L.vo 18.8.2000, n.267**;

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°).

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Michele Camero

Per l'esecuzione
Al Sig. Segretario generale
Al Sig. Direttore di ragioneria
Al Sig. _____
Al Sig. _____